

COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia di Trento



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2026 – 2028

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governante esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- *di programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- *di destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- ✓ descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- ✓ informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- ✓ esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Indirizzo internet di pubblicazione documenti contabili, nella sezione Amministrazione trasparente:

www.comune.castelnuovo.tn.it

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e

consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2026: Euro 3.435.600,00.=

Esercizio 2027: Euro 2.828.500,00.=

Esercizio 2028: Euro 2.799.500,00.=

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2026 – 2028

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	351.505,58			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		32.700,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	909.448,37	588.431,00	587.000,00	587.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	555.188,84	513.328,13	513.328,13	484.162,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.169.570,04	658.040,87	657.171,87	657.338,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.219.419,82	605.100,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.853.627,07	2.364.900,00	1.757.500,00	1.728.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.025.490,36	738.000,00	738.000,00	738.000,00
TOTALE	7.879.117,43	3.402.900,00	2.795.500,00	2.766.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.230.623,01	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00
Fondo di cassa finale presunto	986.756,18			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	3.397.525,15	1.763.333,87	1.761.333,87	1.761.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.743.894,47	605.100,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	6.141.419,62	2.368.433,87	1.761.333,87	1.761.500,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	29.166,13	29.166,13	29.166,13	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.073.281,08	738.000,00	738.000,00	738.000,00
TOTALE	7.243.866,83	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.243.866,83	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026-2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare, considerato il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 sottoscritto il 18.11.2024, la successiva integrazione sottoscritta il 14.07.2025 e il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 sottoscritto il 24.11.2025 (sono testualmente riportati i punti fermi in carattere corsivo).

Politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione. Si ricorda che dal 2021, disciplinato dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), è stato istituito il canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Politica relativa alle previsioni di spesa in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, sono state attuate le politiche sulla spesa, rispettando quanto previsto dai Protocolli d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022, 2023, 2024, 2025 e l'ultimo relativo all'anno 2026 sottoscritto il 24 novembre 2025.

Per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta in passato a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026/2028 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle risorse disponibili.

Per l'anno 2023 le parti condividono di confermare in via generale la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021 e relativa integrazione firmata dalle parti in data 15 luglio 2022 e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 07 ottobre 2022.

Le parti valutano peraltro opportuno integrare la predetta disciplina prevedendo che, per i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità o con il Comun General de Fascia, sia possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 726/2023 ha integrato/modificato la deliberazione n. 1798/2022.

Le entrate relative ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) saranno inserite a bilancio al momento del loro incasso.

Politica di indebitamento: *La legge rinforzata n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 2016, all'art. 9, comma 1 e 1 bis, reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. A tal fine le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.*

Il successivo art. 10 della legge n. 243 del 2012 disciplina il ricorso all'indebitamento, prevedendo l'adozione di apposite intese da concludere in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Con specifico riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bilancio, si è espressa la Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019. In tale sede il giudice contabile ha affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di

bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)". A tal fine è necessario considerare che le entrate riguardanti le "accensioni di prestiti" e le spese per "rimborso prestiti" non rilevano ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio prescritto dalla legge 243 del 2012, poiché non rientrano, rispettivamente, fra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 e 1 bis della medesima legge.

La Corte dei conti ribadisce inoltre che gli ultimi tre commi dell'art. 10 della citata legge 243 del 2012 prevedono che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscono per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza (di cui all'art. 9, comma 1) tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Con il Protocollo le parti concordano l'approvazione dell'intesa orizzontale fra i comuni trentini finalizzata alla gestione unitaria degli spazi finanziari presenti sui bilanci di previsione dell'esercizio 2026, finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012 del complesso dei comuni. A tal fine si considerano ceduti al sistema dei comuni trentini gli spazi finanziari del complesso dei medesimi comuni derivanti dall'operazione di estinzione anticipata effettuata nel 2015, pari per l'esercizio 2026 ad euro 13.865.258,69=.

Ai fini dell'attuazione dell'intesa orizzontale fra i Comuni, la Provincia riveste la funzione di coordinamento per la corretta applicazione della medesima intesa orizzontale.

I Comuni che risulteranno assegnatari degli spazi finanziari destinati all'indebitamento sono tenuti al rispetto sia degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile (avente fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 e nell'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) nonché delle altre disposizioni normative che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'indebitamento (fra cui, a livello locale gli artt. 25 e seguenti della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg. nonché quanto indicato dall'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011).

Si sottolinea che l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 al punto 3.17 stabilisce che "Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento."

L'iter di svolgimento dell'intesa orizzontale seguirà i passi di seguito descritti:

- **RACCOLTA ESIGENZE DI INDEBITAMENTO** in collaborazione con il Consorzio dei comuni trentini.
Sulla base di apposite schede che saranno inviate a tutti i comuni, gli stessi dovranno indicare l'eventuale necessità di ricorso all'indebitamento, la destinazione del medesimo, l'importo e le altre informazioni necessarie a definire un ordine di priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari.

- **PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI**

Con delibera della Giunta provinciale, redatta in collaborazione con il Consorzio dei comuni trentini e assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è definito l'ordine di priorità con il quale saranno assegnati gli spazi finanziari ai comuni richiedenti.

- **RACCOLTA RICHIESTE DA PARTE DEI COMUNI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI**
I comuni potranno richiedere, per l'esercizio 2026, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso ricorso all'indebitamento. Le richieste potranno essere inviate secondo finestre temporali mensili a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento indicato al paragrafo precedente.
- **DELIBERA DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI** elaborata in collaborazione con il Consorzio dei comuni, fino ad esaurimento degli spazi finanziari disponibili.

Gli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028, da rispettare in sede di programmazione e di gestione si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2026/2028, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO	TRENDSORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	560.502,67	577.877,12	592.731,00	588.431,00	587.000,00	587.000,00
Titolo 2- Trasferimenti correnti	538.164,79	432.608,40	502.636,77	513.328,13	513.328,13	484.162,00
Titolo 3- Entrate extratributarie	578.186,08	655.997,11	671.037,10	658.040,87	657.171,87	657.338,00
Titolo 4- Entrate in conto capitale	947.464,12	807.377,97	1.844.958,62	605.100,00	-	-
Titolo 5- Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6- Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9- Entrate per conto di terzi e partite di giro	297.409,33	393.647,97	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	1.095.225,32	575.682,05	981.042,81	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	397.213,53	910.155,73	1.064.746,63	32.700,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE	4.414.165,84	4.353.346,35	6.695.153,13	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati.

TITOLO I - Entrate correnti

ENTRATE	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsione definitiva 2025	previsione 2026	previsione 2027	previsione 2028
Imposte tasse e proventi assimilati	560.502,67	577.877,12	592.731,00	588.431,00	587.000,00	587.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	560.502,67	577.877,12	592.731,00	588.431,00	587.000,00	587.000,00

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 del disegno di legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, viene istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI.

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
- 147; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5,
- 84: per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5,
- 68,25: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,
- 57,75: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta.

La politica fiscale:

I Protocolli in materia di finanza locale dal 2022 al 2025 hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018.

L'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure tributarie di sostegno, con particolare riferimento all'applicazione delle agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici.

Le parti concordano di confermare quindi fino a tutto il periodo d'imposta 2028 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra:

- *la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;*
- *l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;*
- *l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:*
 - a) *C1 (fabbricati ad uso negozi);*
 - b) *C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);*
 - c) *D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);*
 - d) *A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);*
- *la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;*
- *la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.*

Si concorda, inoltre, di confermare fino al 2028 la facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017. In questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni che ne decidono l'attivazione.

I Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

Con riferimento alle esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative ai soggetti appartenenti al Terzo settore (D.L.vo n. 117/2017), rispetto al quadro di riferimento di cui al Protocollo d'Intesa per l'anno 2025 occorre rilevare che l'articolo 8 del D.L. n. 84/2025 ha dato completa attuazione ai profili fiscali e tributari del medesimo

D.L.vo n. 117/2017. A partire dal periodo d'imposta 2026 quindi, ai sensi dell'articolo 102 dello stesso D.L.vo n. 117/2017, ai fini dell'IM.I.S. questo significa che:

- a) sotto il profilo giuridico vengono a cessare le Cooperative Sociali di natura commerciale e le O.N.L.U.S., sostituite da vari soggetti giuridici disciplinati dal richiamato D.L.vo n. 117/2017;
- b) si rende indispensabile l'abrogazione esplicita dell'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014, che prevede la facoltà per i Comuni di esentare dall'IM.I.S. le O.N.L.U.S. ai sensi del D.L.vo n. 460/1997, ora abrogato definitivamente (anche a fini fiscali) dall'1.1.2026, per cui la facoltà di esenzione riconosciuta ai Comuni viene meno per cessazione del presupposto normativo e la disposizione predetta deve essere abrogata;
- c) in senso sostanziale, al fine di salvaguardare la facoltà per i Comuni, si condivide di introdurre una specifica norma nella L.P. n. 14/2014 in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 8 comma 2 lettera c), che preveda la facoltà di esenzione o riduzione dell'aliquota IM.I.S. ai sensi dell'articolo 82 comma 7 del D.L.vo n. 117/2017, per gli Enti del terzo settore che non hanno come oggetto l'esercizio esclusivo o prevalente di attività di tipo commerciale.

Inoltre, sempre nel quadro del nuovo ordinamento fiscale del Terzo settore in vigore dal 2026, le parti concordano di introdurre una specifica norma per la conferma dell'esenzione IM.I.S. relativamente agli Enti di natura non commerciale che svolgono negli immobili per i quali sono soggetti passivi IM.I.S. attività di tipo non commerciale ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992. Ciò al fine di rendere certa ed univoca l'esenzione per tali soggetti alla luce della disciplina statale del terzo settore, allineando l'IM.I.S. all'I.MU. per tale profilo e garantendo uniformità ed equità nell'applicazione dell'imposta, come previsto dall'articolo 82 comma 6 del D.L.vo n. 117/2017.

Per quanto riguarda l'esenzione IMIS transitoria prevista ad oggi (ed in scadenza al 31.12.2025) in favore delle Cooperative sociali ed ONLUS che svolgono attività di natura commerciale e quella relativa ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, si concorda di rinviare all'inizio del 2026 ogni valutazione di merito.

Appare infatti indispensabile, prima di assumere decisioni strutturali, acquisire i necessari approfondimenti in ordine alla nuova configurazione giuridica dei soggetti che stanno completando le procedure di transito al Terzo settore. In particolare la modifica, in vari casi, della personalità giuridica e della natura dell'attività svolta alla luce della nuova normativa statale necessita di verifiche puntuali allo scopo di ridisegnare il quadro di riferimento dei soggetti stessi, e consentire l'adozione di eventuali decisioni in modo equo ed effettivamente capace di sostenere il settore.

Alla luce di quanto sopra riportato, per il periodo d'imposta 2026 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,00%;
- per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, lo 0,35%;
- per i fabbricati e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, lo 0,35%;
- per gli altri fabbricati abitativi, lo 0,895%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2, lo 0,55%;
- per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro, lo 0,55%;
- per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 con rendita superiore a 75.000,00 euro, lo 0,79%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro, lo 0,55%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore a 50.000,00 euro, lo 0,79%;
- per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6 e D9, lo 0,79%;
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale a 25.000,00 euro, lo 0,00%;
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore a 25.000,00 euro, lo 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 1.500,00 euro;
- per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%;

➤ per le aree fabbricabili lo 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 30%, come determinato per ciascun comune dalla L.P. n. 14/2014 (Euro 326,49.=).

comune	rendita catastale media cat. A02	rendita catastale media aumentata 30%	valore catastale del fabbricato medio cat. A02 aumentato 30%	detrazione pari all'imposta (3,5%) ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera a)
CASTELNUOVO	427,12.=	555,26.=	93.283,01	326,49.=

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato modificato/integrato e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 06.02.2023.

Tariffa e tributo sui rifiuti e sui servizi – TARI

Il Comune di Castelnuovo nei primi mesi dell'anno 2002 ha sottoscritto una convenzione con il Comprensorio (ora Comunità Valsugana e Tesino) per la gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: lo schema di convenzione è stato approvato con delibera consiliare n. 3 dd. 12.02.2002 s.m.. La Comunità Valsugana e Tesino provvede allo svolgimento del servizio privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

La tariffa 2026, che verrà approvata in base alle nuove regole ARERA, è quella che verrà proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio, sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che sarà approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità stessa. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	5.916,26	6.874,00	19.431,00	1.681,00	500,00	500,00
IMUP da attività di accertamento	1.630,62	1.839,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ICI da attività di accertamento	1.700,00	481,22	300,00	0,00	0,00	0,00
totale	9.246,88	9.195,14	20.731,00	1.681,00	500,00	500,00

L'attività di controllo per il corrente anno riguarderà l'annualità 2022 e successivi.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

ENTRATE	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsione definitiva 2025	previsione 2026	previsione 2027	previsione 2028
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	538.164,79	432.608,40	502.636,77	513.328,13	513.328,13	484.162,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	538.164,79	432.608,40	502.636,77	513.328,13	513.328,13	484.162,00

Trasferimento dalla P.A.T.

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati tenendo conto di quanto contenuto nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, cha al paragrafo 3 recita testualmente:

*Le risorse di parte corrente che il bilancio provinciale rende disponibili, per l'anno prossimo, da destinare ai rapporti finanziari con i Comuni, ammontano complessivamente a **circa 382 milioni di Euro** (a cui si aggiungono circa 13 mln di Euro relativi al fondo di solidarietà comunale), che le parti condividono di finalizzare sulla base di quanto segue.*

*Sulla base dei rapporti finanziari regolati in modo permanente con lo Stato, il sistema integrato regionale versa al bilancio statale complessivamente **126,1 milioni di Euro**, dei quali:*

- **73,3 mln di Euro** relativi al maggior gettito IM.I.S. rispetto al gettito ICI;
- **52,8 mln di Euro** relativi al gettito IM.I.S. inerente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.

*Tali risorse vengono accantonate a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia e conseguentemente la Provincia recupera dai Comuni tali accantonamenti, accollando **4 mln di Euro** al proprio bilancio. A tal fine si conferma quanto già concordato in sede di Protocollo d'intesa "ponte" per il 2019.*

L'importo di tali accantonamenti è stato definito per ogni ente, da ultimo, nell'anno 2017, con l'aggiornamento della stima del gettito IMIS, con accollo da parte della Provincia della variazione di gettito. Al fine di adeguare il riparto di tali accantonamenti alle variazioni catastali, in sede di Protocollo d'intesa per il 2024, è stato concordato di aggiornare annualmente la stima dell'importo dell'accantonamento per il gettito IMIS dovuto in relazione alla categoria catastale D.

*Trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. è pari a **24,19 milioni di Euro**, così articolati:*

- *9,8 mln a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;*
- *3,6 mln a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;*
- *10,6 mln a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;*

- 90 mila da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- 90 mila a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esonero delle scuole paritarie, di carattere strutturale, e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale.

A tale importo si aggiungono 13,5 mln di Euro pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica.

Fondo perequativo/solidarietà: Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a 120,5 mln di Euro.

Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel fondo perequativo "base":

Quote	Importo arrotondato	Note esplicative assegnazione
"attività specifiche"	280 mila	a favore di singoli enti per attività specifiche e per il ripristino della quota relativa alle minoranze linguistiche
"oneri contrattuali"	63,9 milioni	per progressioni orizzontali (1,03 mln), per CCPL 2016-2018 (12,8 mln), per CCPL 2019-2021 (14,3 mln), per CCPL 2022-2024 (inclusivo di incrementi retributivi, quota Laborfonds, revisione ordinamento professionale e risorse contrattuali aggiuntive art. 10 L.p. 13/2024) e incremento buono pasto (20,8 mln), per CCPL 2025-2027 e sanifonds (14,9 mln di euro inclusivi della quota relativa alle progressioni economiche di cui all'art. 6, co. 4, LP n. 9/2024)
"accisa energia elettrica"	5,55 milioni	a titolo di compensazione del minor gettito per accisa energia elettrica
"indennità amministratori"	2,9 milioni	trasferimento per l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2022, secondo gli importi dettagliati nello specifico prospetto trasmesso dalla Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, tenuto conto che il numero degli assessori comunali può variare secondo le previsioni statutarie, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 175 di data 5 ottobre 2022
"sanifonds"	800 mila	per il rimborso quote sanifonds versate per i dipendenti
"recupero interessi mutui"	- 600 mila	da dedurre per il rimborso della quota di interessi dovuta per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dal protocollo dell'anno 2015
"quota a disposizione della Giunta provinciale"	3,9 milioni	da destinare alle finalità previste per la quota a disposizione della Giunta provinciale, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993 (tra i quali il finanziamento del Consorzio dei Comuni Trentini, corso segretari comunali, rimborso permessi amministratori, oneri straordinari ed oneri per l'assunzione di personale) che rientra nel limite del 3% del fondo perequativo al lordo degli accantonamenti, come previsto dalla normativa citata
"regolazioni finanziarie fondi COVID"	110 mila	da destinare alle regolazioni finanziarie tra comunità, comunità e provincia relativi al fondo di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020, in relazione a ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni covid-19 del triennio 2020-2021-2022 (deliberazione di Giunta provinciale n. 487 di data 12 aprile 2024)

La somma residua, pari ad **Euro 44,5 milioni circa**, comprensiva delle risorse versate dai Comuni (13 mln di Euro circa), sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 della L.P. 14/2014, confluisce nel fondo perequativo/solidarietà, che verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

Le parti confermano la volontà già espressa in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 di proseguire, attraverso un percorso condiviso e partecipato, nelle attività volte alla revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo/solidarietà – già avviata nel 2025 – tenendo anche conto degli sviluppi del processo di riassetto dei modelli organizzativi degli Enti Locali e nell'ottica di consentirne l'applicazione per la programmazione finanziaria degli enti locali del 2027.

Per quanto concerne le quote relative agli oneri contrattuali via via confluite nel Fondo perequativo, relative agli incrementi stipendiali dei CCPL dei trienni 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024, 2025- 2027, le parti condividono l'opportunità di aggiornarne, per l'anno 2026, le modalità di riparto come indicato di seguito:

- *per il 50% dell'ammontare in relazione all'incidenza della spesa del personale a tempo indeterminato e determinato di ciascun comune (come elaborato da ISPAT ed in riferimento alla media dell'ultimo triennio disponibile), sul totale di comparto;*
- *per il 50% dell'ammontare in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio di ciascun comune (come elaborato da ISPAT ed in riferimento all'ultimo triennio disponibile), sul totale di comparto.*

La quota integrativa del Fondo perequativo era stata introdotta nel 2024, e successivamente confermata anche per il 2025, al fine di sostenere la spesa corrente dei Comuni, tenuto conto dell'obbligo del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e della necessità di perseguire le finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e conseguentemente di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Ciò nel rispetto della finalità del fondo perequativo, di cui all'art. 6 della L.p. 36/1993, ovvero di riequilibrare le dotazioni finanziarie dei comuni e dei servizi offerti alla popolazione.

Il disegno di legge regionale di stabilità, attualmente in fase di discussione, prevede, tra l'altro, l'aumento delle indennità di carica per sindaci, vicesindaci e assessori, nonché dei gettoni presenza dei consiglieri comunali.

Nelle more dell'entrata in vigore della norma, il bilancio provinciale prevede lo stanziamento dell'importo complessivo di 5,11 mln di Euro, prevedendone la copertura con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica della Provincia autonoma di Trento. Le parti condividono di assegnare tale finanziamento nell'ambito del Fondo perequativo, ai sensi della lettera d ter) del comma 3 dell'articolo 6 della Legge in materia di finanza locale, secondo il dettaglio definito dalla stessa Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, anche in relazione alla possibilità di variare il numero di assessori comunali secondo le previsioni statutarie.

Per il 2026 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Dall'annualità 2018 viene recuperato l'importo assegnato dalla PAT per l'estinzione anticipata dei mutui avvenuta nell'anno 2015, come definito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1035/2016. L'importo originario dell'ex FIM è pari ad Euro 158.545,69.= dal 2018 viene diminuito della quota pari ad Euro 29.166,13.=.

I fondi provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui (contributi in annualità) sono cessati.

Sono stati previsti i contributi P.A.T. per il parziale finanziamento dei progetti occupazionali in lavori socialmente utili – sia progetti singoli che sovracomunali - per un importo totale pari ad Euro 100.000,00.=, di cui Euro 90.000,00.= per i progetti 3.3.D ed Euro 10.000,000.= per il progetto 3.3.F.

TITOLO III - Entrate extra-tributarie

ENTRATE	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsioni definitive 2025	previsioni 2026	previsioni 2027	previsioni 2028
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	386.314,23	371.044,31	472.622,47	467.533,00	467.533,00	467.533,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.932,25	90.636,42	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Interessi attivi	35.880,44	43.890,01	42.455,00	30.820,00	30.200,00	30.200,00
Altre entrate da redditi da capitale	20.121,50	42.243,00	24.328,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	128.937,66	108.183,37	109.131,55	117.187,87	116.938,87	117.105,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	578.186,08	655.997,11	671.037,10	658.040,87	657.171,87	657.338,00

Per le previsioni del triennio 2026/2028 l'Amministrazione ha assunto un comportamento prudentiale nelle previsioni delle entrate.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione a norme di circolazione stradale, le previsioni poste si attestano sul valore di Euro 22.000,00.= per ciascuno degli anni considerati.

Nell'entrata relativa ai fitti attivi di fabbricati si prevedono gli introiti che deriveranno dall'affitto degli alloggi ricavati nella p.ed 417 - CASA TUPINI - oltre all'affitto versato dalle Poste Italiane per l'ufficio di zona. Con la delibera giunta n. 47 del 28.04.2025 è stata prorogata la concessione in gestione della "Casina forestale Val di Sella" per un importo di Euro 8.784,00.= (periodo 07.05.2025-06.05.2026). Con la delibera giunta n. 58 del 12.06.2025 è stato concesso l'utilizzo dell'immobile "ex apiario" sito in loc. Sella in CC Borgo Valsugana a fronte di un canone annuale di Euro 255,00.= e per il periodo di anni cinque. Per il triennio è stato previsto l'importo di Euro 25.000,00.= visto l'andamento degli anni precedenti, per ciascun esercizio, oltre ad Euro 6.000,00.= relativo all'affitto dei fondi rustici.

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 stabilisce, a partire dall'1.1.2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I del D.L.vo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 del D.L.vo n. 446/1997), della T.O.S.A.P. (capo II del D.L.vo n. 507/1993) e del C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario disciplinato appunto dalle richiamate disposizioni normative. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera delle fonti normative statali a fine 2020, il nuovo canone è entrato in vigore all'1.1.2021, con la conseguente abrogazione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. ed Imposta sulla Pubblicità.

In ordine alle modalità di applicazione del nuovo canone patrimoniale, si segnala che l'articolo 1 comma 848 della L. n. 178/2020 ha sostituito l'articolo 1 comma 831 della L. n. 160/2019 per la disciplina delle modalità di applicazione forfetaria del canone stesso alla fattispecie delle occupazioni effettuate con cavi e condutture destinate a servizi di pubblica utilità (elettricità, telefonia, gas ecc.).

Il regolamento per l'applicazione del canone suddetto è stato modificato/integrato e approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 di data 31.01.2022.

Le previsioni proposte si attestano sul valore di Euro 21.500,00.= per ogni annualità.

Le previsioni dei proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione e degli altri servizi produttivi, coprono integralmente le spese previste, e si possono riassumere nella seguente tabella:

servizi	entrate 2026	spese 2026	entrate 2027	spese 2027	entrate 2028	spese 2028
acquedotto	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
fognatura	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
depurazione	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00
TOTALI	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00	€ 117.400,00

Le tariffe per la copertura dei costi per il servizio acquedotto e per il servizio fognatura, verranno approvate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, applicando il modello previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007, con la quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni riguardanti il modello tariffario del servizio acquedotto, che si basa sui principi di tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi e sull'economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi; tale provvedimento conferma l'obbligo della copertura totale dei costi fissi e variabili derivanti da tale servizio.

Con al delibera consiliare n. 33 di data 22.11.2023 è stato modificato/integrato ed approvato il Regolamento comunale per la disciplina del servizio acquedotto.

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il servizio idrico integrato, il servizio viabilità e parte del servizio di illuminazione pubblica è gestito direttamente in economia e con affidamento a terzi.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

capitolo	art.	descrizione	titolo	cat	anno 2026	anno 2027	anno 2028
605	1	DIRITTI DI ROGITO	3	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00
625	3	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	3	100	3.500,00	3.500,00	3.500,00
630	2	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	3	100	200,00	200,00	200,00
630	3	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	3	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00
635	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DI COPIE, FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC.	3	100	25,00	25,00	25,00
750	1	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3	100	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755	1	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3	100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755	2	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	3	100	1.900,00	1.900,00	1.900,00
760	1	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	3	100	65.000,00	65.000,00	65.000,00
760	2	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	3	100	7.500,00	7.500,00	7.500,00
795	1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMENTERIALI DIVERSI	3	100	8.000,00	8.000,00	8.000,00
850	0	PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA - IMP. FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	3	100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
950	1	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	3	100	25.000,00	25.000,00	25.000,00
955	0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	3	100	6.000,00	6.000,00	6.000,00
960	1	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	3	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00

960	2	RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME	3	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00
960	3	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3	100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
980	0	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	3	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00
980	13	PROVENTI PER CANONE CONCESSIONE GAS ALLA DOLOMITI RETI SPA	3	100	2.408,00	2.408,00	2.408,00
980	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	3	100	35.000,00	35.000,00	35.000,00
980	15	PROVENTI CERTIFICATI VERDI - GESTIONE ASS. CENTRALI DI RAVA	3	100	8.500,00	8.500,00	8.500,00
981	14	PROVENTI TRASFERIMENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ASS. CENTRALE DEI GHISI	3	100	17.000,00	17.000,00	17.000,00
990	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	3	100	21.500,00	21.500,00	21.500,00
					467.533,00	467.533,00	467.533,00

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

ENTRATE	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsioni definitive 2025	previsioni 2026	previsioni 2027	previsioni 2028
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	911.008,20	782.728,76	1.843.806,82	605.100,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	36.455,92	24.649,21	1.152,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	947.464,12	807.377,97	1.844.958,82	605.100,00	0,00	0,00

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni, dal BIM Brenta e dai privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti.

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 si è concordato di rendere fin da subito disponibile, per le finalità di cui al Fondo in oggetto, un volume di risorse pari a 140 milioni di Euro relativo all'intero triennio 2025-2027. Tali risorse sono state concesse all'inizio del 2025, ai fini di consentire alle nuove amministrazioni comunali un'efficace programmazione degli interventi in un'ottica pluriennale.

La Giunta Provinciale si impegna, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2026 a valutare, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità di incrementare tale dotazione.

*In attuazione del punto 2.4 dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, le parti concordano di rendere disponibile sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale un volume complessivo di risorse pari a circa **40 milioni di Euro**, per proseguire il finanziamento di interventi*

affidenti l'edilizia scolastica comunale.

Con apposito provvedimento da assumere d'intesa, le parti condivideranno i criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di effettuazione dell'istruttoria e i criteri di determinazione della spesa ammissibile.

Nella considerazione che il rinnovo delle concessioni inerenti le grandi derivazioni idroelettriche non è ancora stato disposto, secondo quanto previsto dall'art. 26 septies comma 2 della L.P. 4/98 e s.m., l'ammontare delle risorse finanziarie, pattuite in questa sede, che saranno trasferite ai Comuni e alle Comunità è quantificato come segue:

- per il 2026: 53 milioni di Euro;
- per il 2027: 53,5 milioni di Euro;
- per il 2028: 53,5 milioni di Euro

Con riferimento agli introiti inerenti le derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 16 decies, comma 3 bis della L.p. 18/1976, le parti si impegnano a definire le quote da attribuire agli enti locali e i relativi criteri di riparto entro il mese di giugno 2026.

A bilancio di previsione 2026/2028 non sono stati applicati i canoni aggiuntivi annualità 2026, in quanto la comunicazione degli importi a favore dei singoli comuni non è ancora pervenuta al protocollo comunale.

Al bilancio di previsione 2026/2028 è stato applicato il budget ancora a disposizione e gli importi che si sono resi disponibili a seguito dell'ultima variazione al bilancio:

- budget 2016/2020: Euro 129.000,00=
- budget 2021/2024: Euro 181.100,00.=
- budget 2025/2027: Euro 295.000,00.=.

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Non vi è ad oggi previsione di entrata per gli anni 2026/2028.

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in Euro 0,00.= per ciascuno degli anni considerati.

TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsioni definitive 2025	previsioni 2026	previsioni 2027	previsioni 2028
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO VI – Accensione di prestiti

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsioni definitive 2025	previsioni 2026	previsioni 2027	previsioni 2028
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2026 risulta essere pari ad Euro 58.332,31.= relativo all'importo anticipato dalla PAT.

TITOLO VII – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

E' stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita.

Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2023-2025, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ENTRATA	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	32.700,00	33.000,00	33.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.700,00	33.000,00	33.000,00

USCITA	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Spese correnti - di cui Fondo pluriennale vincolato	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente

Entrata	2026	2027	2028
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	32.700,00	33.000,00	33.000,00

Uscita	Codici BL/PDC	2026	2027	2028
CAPITOLO 1803 / 17 / INDENNITA' CONTRATTUALI	01.02.1 / U.1.01.01.01.00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CAPITOLO 1703 / 14 / INDENNITA' AREA DIRETTIVA -UFFICIO ANAGRAFE	01.07.1 / U.1.01.01.01.00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
CAPITOLO 1803 / 16 / FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	01.10.1 / U.1.01.01.01.00	8.000,00	8.300,00	8.300,00
CAPITOLO 1803 / 4 / CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SALARIO ACCESSORIO	01.10.1 / U.1.01.02.01.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE USCITA		32.700,00	33.000,00	33.000,00
SALDO		0,00	0,00	0,00

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale

Entrata	2026	2027	2028
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in C\Capitale	0,00	0,00	0,00

Uscita	Codici BL/PDC	2026	2027	2028
TOTALE USCITA		0,00	0,00	0,00
SALDO		0,00	0,00	0,00

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2026/2028, per la parte spesa, sono sintetizzate:

SPESA PER TITOLI DI BILANCIO	TRENDSORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione definitiva 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1- Spese correnti	1.285.545,43	1.303.812,16	1.805.600,25	1.763.333,87	1.761.333,87	1.761.500,00
Titolo 2- Spese in conto capitale	794.079,21	990.910,01	3.822.386,75	605.100,00	0,00	0,00
Titolo 3- Spese per incremento di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4- Rimborsi di prestiti	30.815,15	30.815,07	29.166,13	29.166,13	29.166,13	0,00
Titolo 5- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	297.409,33	398.647,97	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
TOTALE SPESE	2.407.849,12	2.719.185,21	6.695.153,13	3.485.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00

TITOLO I – Spese correnti

MACROAGGREGATI DI SPESA	rendiconto 2023	rendiconto 2024	previsioni definitive 2025	previsioni 2026	previsioni 2027	previsioni 2028
Redditi da lavoro dipendente	411.858,53	390.984,40	481.034,15	472.458,10	472.458,10	472.458,10
Imposte e tasse a carico dell'ente	39.769,84	36.219,71	49.725,00	51.175,00	51.175,00	51.175,00
Acquisto di beni e servizi	570.741,23	653.739,84	867.823,83	892.950,00	891.450,00	891.450,00
Trasferimenti correnti	192.165,03	157.726,72	257.538,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
Interessi passivi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00			
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	1.729,58	6.294,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese correnti	69.010,80	63.411,91	142.934,69	139.800,77	139.300,77	139.466,90
SPESE CORRENTI	1.285.545,43	1.303.812,16	1.805.600,25	1.763.333,87	1.761.333,87	1.761.500,00

Redditi da lavoro dipendente

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, delle progressioni orizzontali e del fabbisogno previsto per il triennio.

In sede di protocollo d'intesa 2023, 2024 e 2025 la Provincia ha stabilito di rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL dei dipendenti comunali, oltre alle risorse per l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali.

Nel protocollo d'intesa 2026 è previsto il seguente capoverso:

Per quanto concerne le quote relative agli oneri contrattuali via via confluite nel Fondo perequativo, relative agli incrementi stipendiali dei CCPL dei trienni 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024, 2025- 2027, le parti condividono l'opportunità di aggiornarne, per l'anno 2026, le modalità di riparto come indicato di seguito:

- *per il 50% dell'ammontare in relazione all'incidenza della spesa del personale a tempo*

indeterminato e determinato di ciascun comune (come elaborato da ISPAT ed in riferimento alla media dell'ultimo triennio disponibile), sul totale di comparto;

- *per il 50% dell'ammontare in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio di ciascun comune (come elaborato da ISPAT ed in riferimento all'ultimo triennio disponibile), sul totale di comparto.*

Imposte e tasse a carico dell'Ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune per tutti i servizi applica il metodo c.d. retributivo;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;
- canoni di attraversamento rete ferroviaria.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi e sono:

- trasferimenti relativi ai servizi istituzionali e generali e di gestione
- trasferimenti relativi all'ordine pubblico e sicurezza
- trasferimenti relativi all'istruzione ed al diritto allo studio
- trasferimenti relativi alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- trasferimenti relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero
- trasferimenti relativi al turismo
- trasferimenti relativi allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente
- trasferimenti relativi al soccorso civile
- trasferimenti relativi ai diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in Euro 150,00.= per ciascuno degli anni del triennio, e si riferisce alle quote interessi dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso, e comunque sono pari ad Euro 0,00.=.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti

Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva ordinario è iscritto per Euro 15.000,00.= nel 2026, nel 2027 e nel 2028. Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, ammonta ad Euro 850.000,00=.

Fondo crediti dubbia esigibilità

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede: l'applicazione dei nuovi principi contabili, i nuovi schemi di bilancio anche se con funzione esclusivamente conoscitiva.

Nel bilancio di previsione deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, che sarà composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte capitale.

Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

- a) scelta del livello di analisi per il calcolo: è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato: il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma si è scelto di scendere a livello di capitolo;
- b) esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa, ossia:
 - crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - crediti assistiti da fidejussione;
 - entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

- c) per le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;
- d) definizione del periodo di osservazione: la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2020-2024, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse.
- e) raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento. I dati da raccogliere sono i seguenti:
- **accertamenti** per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria;
 - **riscossioni "competenza + residui"**: il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dell'accantonamento al FCDE.
- La Commissione ARCONET in risposta alla domanda n. 25 ha avuto modo di precisare quanto segue: Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2021, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica. Per il bilancio di previsione 2026/2028, gli enti che rispettano il D.Lgs. n. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, dovranno fare riferimento al quinquennio 2020/2024 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità):
(incassi di competenza es. X + incassi esercizio (X+1) in c/residui X): accertamenti esercizio X
- L'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 (nonché dal rendiconto 2020), gli enti potranno calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, stanziato nel bilancio di previsione (o accantonato nel risultato di amministrazione), calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, che dovranno quindi essere conteggiati 2 volte, in luogo di quelli del 2020. Ad esempio, in sede di bilancio di previsione 2021/2023, invece di prendere a riferimento, ai fini del calcolo del FCDE, il quinquennio 2016/2020, si potrà considerare il quadriennio 2016/2019, conteggiando l'esercizio 2019 due volte nella media quinquennale. Tale facoltà riguarda esclusivamente il poco utilizzato metodo che non prevede lo slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento per il calcolo della media, al fine di considerare anche gli incassi dell'esercizio x-1 in c/residui. Questa disposizione permette di evitare un maggiore accantonamento al fondo, a causa del prevedibile calo degli incassi dell'anno 2020 delle entrate tributarie ed extratributarie, connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia in corso, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE siano peggiorate dagli incassi del 2020. Quella appena analizzata è una facoltà da esercitare valutando attentamente gli effetti che produce: infatti un minore accantonamento al FCDE aiuta gli enti a liberare risorse per garantire gli equilibri di bilancio ma rende il fondo meno adeguato rispetto ad un incrementato rischio di insolvenza causato dalla pandemia in corso.
- f) calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio: questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Occorre pertanto calcolare la media applicando tre diverse formule riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, cui si rimanda (la media semplice o le due medie ponderate).
 Si è ritenuto di scegliere di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice: (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi in questa maniera si evita un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudenziale;
- g) determinazione della percentuale di difficile esazione: tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto

precedente quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all' 80 %, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20 %.

- h) calcolo accantonamento teorico al FCDE: la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.
- i) determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio: per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento si applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Nell' 2026 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari al 100%, come per gli esercizi 2027 e 2028.

Gli importi quantificati con le modalità sopra menzionate costituiscono lo stanziamento previsto nel bilancio 2026/2028 destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità:

fondo crediti dubbia esigibilità	2026	2027	2028
parte corrente - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 1.10.01.03.001	20.675,80.=	20.144,47.=	20.144,47.=
parte capitale - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 2.05.03.01.01	0,00.=	0,00.=	0,00.=

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state potenziate misure volte all'accelerazione dei processi di riscossione delle entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell'esercizio.

Riepilogo FCDE per Capitoli - Anno 2026

Capitolo	Articolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamento	Fondo Acc. Obbl.	Fondo Effettivo
12	0	10101	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1.681,00	756,28	756,28
750	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	40.000,00	1.392,00	1.392,00
755	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.000,00	104,40	104,40
755	2	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	1.900,00	66,12	66,12
760	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	65.000,00	2.262,00	2.262,00
760	2	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	7.500,00	261,00	261,00
795	1	30100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	8.000,00	278,40	278,40
950	1	30100	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	25.000,00	870,00	870,00
955	0	30100	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	6.000,00	208,80	208,80
960	1	30100	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	100.000,00	3.480,00	3.480,00
960	3	30100	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.000,00	104,40	104,40
990	1	30100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	21.500,00	748,20	748,20
655	0	30200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20.000,00	9.222,00	9.222,00
655	1	30200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COMPETENZA ENTE	2.000,00	922,20	922,20
			TOTALE	304.581,00	20.675,80	20.675,80

Riepilogo FCDE per Capitoli - Anno 2027

Capitolo	Articolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento	Fondo Acc. Obbl.	Fondo Effettivo
12	0	10101	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	500,00	224,95	224,95
750	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	40.000,00	1.392,00	1.392,00
755	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.000,00	104,40	104,40
755	2	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	1.900,00	66,12	66,12
760	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	65.000,00	2.262,00	2.262,00
760	2	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	7.500,00	261,00	261,00
795	1	30100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	8.000,00	278,40	278,40
950	1	30100	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	25.000,00	870,00	870,00
955	0	30100	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	6.000,00	208,80	208,80
960	1	30100	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	100.000,00	3.480,00	3.480,00
960	3	30100	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.000,00	104,40	104,40
990	1	30100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	21.500,00	748,20	748,20
655	0	30200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20.000,00	9.222,00	9.222,00
655	1	30200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COMPETENZA ENTE	2.000,00	922,20	922,20
			TOTALE	303.400,00	20.144,47	20.144,47

Riepilogo FCDE per Capitoli - Anno 2028

Capitolo	Articolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Stanziamiento	Fondo Acc. Obbl.	Fondo Effettivo
12	0	10101	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	500,00	224,95	224,95
750	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	40.000,00	1.392,00	1.392,00
755	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.000,00	104,40	104,40
755	2	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	1.900,00	66,12	66,12
760	1	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	65.000,00	2.262,00	2.262,00
760	2	30100	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI	7.500,00	261,00	261,00
795	1	30100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	8.000,00	278,40	278,40
950	1	30100	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	25.000,00	870,00	870,00
955	0	30100	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	6.000,00	208,80	208,80
960	1	30100	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	100.000,00	3.480,00	3.480,00
960	3	30100	PROVENTI DI BENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO	3.000,00	104,40	104,40
990	1	30100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019 COMMI 816-847	21.500,00	748,20	748,20
655	0	30200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20.000,00	9.222,00	9.222,00
655	1	30200	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COMPETENZA ENTE	2.000,00	922,20	922,20
			TOTALE	303.400,00	20.144,47	20.144,47

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, è possibile determinare un accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in

occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Nel bilancio di previsione 2026/2028 non è stato stanziato nessun importo.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate.

Il Comune di Castelnuovo, in base all'andamento dei propri organismi partecipati, ha ritenuto non necessario stanziare importi in sede di bilancio di previsione 2026/2028.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti. Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2023 e 2024 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sono stati previsti Euro 0,00.= in quanto l'indice di ritardo dei pagamenti rilevato nel sistema PCC al terzo trimestre 2025 è pari a -4,65 giorni.

Titolo II – Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione assestata 2025	Previsione esercizio 2026	Previsione esercizio 2027	Previsione esercizio 2028
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	777.766,77	982.010,49	3.788.463,85	567.000,00	-	-
Contributi agli investimenti	13.112,44	8.899,52	32.100,00	38.100,00		
Altri trasferimenti in c/capitale			-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	3.200,00	-	1.822,90		-	-
TOTALE	794.079,21	990.910,01	3.822.386,75	605.100,00	0,00	0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non vi è ad oggi previsione di spesa per l'acquisto di terreni e fabbricati.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	2.963.833,16
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	1.064.746,63
+	Entrate già accertate	3.741.840,58
--	nell'esercizio 2025	5.043.623,06
+	Uscite già impegnate	1.815,97
+	nell'esercizio 2025	30.045,61
	Riduzione dei residui attivi già verificatesi	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	2.755.026,95
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo	907.523,11
-	dell'esercizio 2025 Spese che prevedo di impegnare per il	1.651.530,07
-	restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo	0,00
+	dell'esercizio 2025 Incremento dei residui attivi presunto per il	0,00
-	restante periodo dell'esercizio 2025 Riduzione dei residui passivi	32.700,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	1.978.319,99

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 :	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente	137.722,81
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	6,00
Fondo contenzioso	0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti	107.800,98
B) Totale parte accantonata	245.529,79
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	86.074,16
Vincoli derivanti da trasferimenti	29.742,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	115.816,44
Parte destinata agli investimenti	0,00
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile	1.616.973,76
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata	da consuntivo anno prec. o previa verifica di preconsuntivo - salvo	0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli in	vestimenti (previa	0,00
Utilizzo quota disponibile	(p approvazione del rendiconto) revia	0,00
	approvazione del rendiconto)	0,00

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi. Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo

pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

Si richiama l'articolo 187 del T.U.E.L.:

- 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
- 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Il Punto 9.11.4 del principio applicato 4/1 relativo alla programmazione, prevede, nel caso in cui venga applicato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione approvato, che nella nota integrativa siano riepilogati e illustrati gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897-900, della legge n. 145 del 2018;
- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO

Il prospetto relativo alle spese di investimento previste nel bilancio di previsione 2026 è il seguente:

CAP.	OPERA	IMPORTO
21280/551	SPESE PER ARREDO ED ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E STABILI COMUNALI	2.000,00
21505/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00
21508/502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	32.500,00
21885/560	PROGETTAZIONI OPERE VARIE	20.000,00
28104/502	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	50.000,00
28106/502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00
28180/553	ARREDO URBANO	2.500,00
28203/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.500,00
29388/588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.100,00
29403/502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	2.500,00
29606/502	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	30.000,00
23181/552	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	100.000,00
29387/588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO MEZZO	35.000,00
28118/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ANTISTANTE LA FARMACIA COMUNALE	300.000,00
	TOTALI	605.100,00

Fonti di finanziamento

Il quadro generale delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2026, è il seguente:

Descrizione fonte di finanziamento	2026
Accertamenti reimputati	
FPV	
Avanzo di amministrazione	
Mutui	
Trasferimenti di capitali dalla Provincia (assegnazione budget)	605.100,00
Trasferimenti di capitali da altri enti pubblici	
Trasferimenti di capitali da privati	
Contributi in conto capitale (BIM)	
Alienazioni patrimoniali e concessioni (canoni)	
Contributi per permessi di costruire	
contributi statali	
Altre entrate di parte capitale	
Avanzo di parte corrente	
TOTALE	605.100,00

Sono inoltre previsti i seguenti interventi, che verranno inseriti nel bilancio di previsione non appena reperito il finanziamento:

ANNO BILANCIO	OPERA	IMPORTO
2026/2028	marciapiede Via Maccani	580.000,00
2026/2028	sistemazione strada Santa Margherita	350.000,00

In sede di riaccertamento ordinario dei residui si provvederà ad integrare il bilancio 2026/2028 delle spese non esigibili nel 2025, transitandole al 2026/2028 coperte da entrate correlate e da Fondo Pluriennale Vincolato.

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

- anno 2026: Euro 3.100,00.=, contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Castelnuovo per l'acquisto di attrezzature e D.P.I.

RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2025 risulta essere pari ad Euro 58.332,31.=, ed è relativo alla restituzione dell'estinzione anticipata dei mutui.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad Euro 29.166,13.= per l'anno 2026 e 2027. Invece per l'anno 2028 è pari ad Euro 0,00.=.

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- ✓ donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- ✓ condoni (previsti in parte corrente)
- ✓ gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- ✓ entrate per eventi calamitosi
- ✓ alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Brenta, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- ✓ accensioni di prestiti
- ✓ contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- ✓ le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente)
- ✓ i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- ✓ gli eventi calamitosi
- ✓ le sentenze esecutive ed atti equiparati
- ✓ gli investimenti diretti
- ✓ i contributi agli investimenti
- ✓ altre spese in conto capitale.

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI:

cap	art	descrizione	titolo	anno 2026	anno 2027	anno 2028
12	0	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZ. E ACCERTAM. ANNI PRECEDENTI	1	1.681,00	500,00	500,00
205	1	RIMBORSO ONERE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
205	2	RIMBORSO ONERE SEGGIO ELETTORALE	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
205	9	RIMBORSO SPESE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				17.681,00	16.500,00	16.500,00

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI:

cap	art	descrizione	titolo	anno 2026	anno 2027	anno 2028
1160	371	CONTRIBUTO RIMBORSO PANNOLINI LAVABILI NEONATI	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1711	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1723	165	SPESE PER ACQUISTO BENE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1733	165	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6261	381	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9631	116	INIZIATIVE VARIE IN CAMPO AMBIENTALE	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10425	381	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER PROGETTI SOVRACOMUNALI CULTURALI E SPORTIVI	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10630	380	ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00

GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'ente non ha organismi strumentali.

PARTECIPAZIONI

Con deliberazione n. 16 del 28 settembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, prevedendo in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società partecipate.

Con delibera del consiglio comunale n. 24 del 27.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017.

Con delibera del consiglio comunale n. 30 del 20.12.2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2020.

Con delibera del consiglio comunale n. 27 del 23.12.2024 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni con i dati dei bilanci delle stesse al 31.12.2023.

Le partecipazioni possedute dall'ente sono:

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Società in house	Attività svolta	Esito rilevazione
Consorzio dei Comuni Trentini – società cooperativa	01533550222	0,54	si	Attività di consulenza e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'Ance e dell'Uncecm per la Provincia Autonoma di Trento; attività di formazione del personale; attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico-giuridica del personale	Mantenimento
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0037	si	Produzione di software non connesso all'edizione	Mantenimento
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0096	si	Servizio di riscossione e accertamento delle entrate	Mantenimento
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	0,00049	no	Produzione di energia elettrica e attività di holding impegnate nelle attività gestionali-holding operative	Mantenimento
Funivie Lagorai spa	01501480220	0,0004	no	Realizzazione e gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	Mantenimento
Farmacia comunale di Castelnuovo s.r.l.	02116430220	20,00	no	Preparazione e vendita prodotti farmaceutici	Mantenimento
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	02043090220	1,89	no	Pubbliche relazioni e comunicazioni	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

- Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.:

Denominazione società	Codice fiscale	% Quota di partecipazioni società tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Esito rilevazione
Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop.	00110640224	0,132	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo con funzioni di tutela, consulenza assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti, tra i quali figura il Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop..	no	no	Mantenimento
Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino - Südtirol – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa	00107860223	0,045	Attività bancaria e finanziaria	no	no	Dismissione
Set Distribuzione S.p.a.	01932800228	0,046	Attività di distribuzione dell'energia elettrica – società che svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 c. 1 LP n. 27/2010	no	no	Mantenimento

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Equilibri di bilancio

Gli equilibri che gli enti locali devono considerare nella costruzione del bilancio di previsione finanziario sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

L'Equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria è l'equilibrio tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. **In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.**

EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	32.700,00	33.000,00	33.000,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.759.800,00 0,00	1.757.500,00 0,00	1.728.500,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.763.333,87 33.000,00 20.675,80	1.761.333,87 33.000,00 20.144,47	1.761.500,00 33.000,00 20.144,47
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	29.166,13 0,00 0,00	29.166,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (3)		0,00	0,00	0,00

L'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria è l'equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2026	COMPETENZ A ANNO 2027	COMPETENZ A ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	605.100,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	605.100,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio di cassa trovano fondamento normativo nell'articolo 193 del Tuel che testualmente recita: «Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6». Seguendo il quadro normativo richiamato, l'articolo 162 del Tuel – Principi di bilancio – al comma sesto evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione, e il saldo prospettico valutato in sede di equilibri di bilancio, dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non negativo.

In merito alla scomposizione che deve avere questo saldo di cassa finale, l'unico riferimento normativo di riferimento lo si individua nell'articolo 9 della legge n. 243/2012 che testualmente recita: «I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti».

Se si segue quanto prospettato anche il saldo di cassa deve rispondere a dei sub totali rilevanti così quantificabili:

Incassi entrate corrente (T I, II, III) > Pagamenti (T I, IV)

Incassi entrate finali (T I, II, III, IV, V) > Pagamenti finali (T I, II)

A livello del prospetto da produrre in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio il fondo di cassa iniziale entra nel computo nel suo complesso poiché concorre alla formazione del fondo di cassa finale.

EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA/ USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2026	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2026	DIFFERENZA/ MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	351.505,58	0,00
TOTALE	0,00	32.700,00	0,00	351.505,58	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	321.773,65	588.431,00	910.204,65	909.448,37	756,28
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	441.765,43	513.328,13	955.093,56	555.188,84	399.904,72
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	511.529,17	658.040,87	1.169.570,04	1.169.570,04	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.219.419,82	605.100,00	4.824.519,82	4.219.419,82	605.100,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	287.490,36	738.000,00	1.025.490,36	1.025.490,36	0,00
TOTALE TITOLI ENTRATE	5.781.978,43	3.402.900,00	9.184.878,43	7.879.117,43	1.305.761,00
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	868.887,15	1.694.658,07	2.563.545,22	2.547.525,15	16.020,07
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	2.138.794,47	605.100,00	2.743.894,47	2.743.894,47	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	29.166,13	29.166,13	29.166,13	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	335.281,08	738.000,00	1.073.281,08	1.073.281,08	0,00
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	3.342.962,70	3.366.924,20	6.709.886,90	6.393.866,83	316.020,07
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
SALDO CASSA				986.756,18	

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/ 12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.